

	Allegato "A" al Rep. 179.663/60.190	
	STATUTO	
	della FONDAZIONE	
	Fondazione Ebbbio - Ente del Terzo Settore"	
	ART. 1 - Costituzione- Denominazione- Disciplina	
	1. È costituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della	
	normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato:	
	"Fondazione Ebbbio - Ente del Terzo Settore"	
	enunciabile anche "Fondazione Ebbbio - ETS" .	
	che assume la forma giuridica di fondazione.	
	2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo	
	Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto	
	“fondazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione	
	“Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso	
	negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	3. La fondazione ha sede legale nel comune di Bettola (PC). Il	
	trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può	
	essere deliberato dall’Organo di Amministrazione e non comporta	
	modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici	
	competenti.	
	ART. 2 - Finalità e Attività	
	La fondazione persegue, senza scopo di lucro, nell'ambito nazionale,	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via	
	esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi	
	dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:	

	a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 e successive modificazioni;	
	c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; ricerca storico di particolare interesse socio-culturale ed agri-culturale (flora locale);	
	d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;	
	e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;	
	f) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;	
	g) sostegno, stimolo e ricerca a favore dell'agricoltura sostenibile, con lo scopo di	
	a) contrastare il degrado agricolo e architettonico della valle di Ebbio e del borgo di Ebbio;	
	b) contribuire al buon mantenimento della valle, dandole un futuro agricolo (naturale, paesaggio, ...), culturale e vitale;	
	c) stimolare attività locali con rispetto per la storia e il contesto, facendo interventi in rispetto della natura, delle culture e abitudini locali, delle scelte architettoniche, sempre sostenibile e coinvolgendo le persone del posto.	
	Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad	

	altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con	
	enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.	
	L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento	
	o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2	
	Dlgs n. 117/2017.	
	ART. 3 – Attività diverse	
	La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività	
	diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a	
	condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di	
	interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti	
	applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.	
	ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili	
	1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi	
	dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.	
	2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate	
	comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di	
	gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati,	
	durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	
	recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.	
	ART. 5 - Patrimonio	
	1. Il patrimonio iniziale è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola	

	zero zero) costituito da danaro liquido.	
	2. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di	
	dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:	
	a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità	
	impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati	
	successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati	
	all'incremento del patrimonio;	
	b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi	
	titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati	
	secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente	
	destinati all'incremento del patrimonio;	
	c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa	
	destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati	
	alle finalità istituzionali;	
	d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio	
	direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;	
	e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti	
	territoriali o da altri enti pubblici;	
	f) avanzi di amministrazione.	
	3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le	
	seguenti risorse economiche:	
	a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;	
	b) le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs	
	117/2017)	
	c) gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e	

			privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari;	
	d)		le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;	
	e)		i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori e/o da altri sostenitori;	
	f)		entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.	
	4.		Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell’art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’Organo di Amministrazione deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente.	
			ART. 6 - Organi sociali	
	1.		Sono organi della fondazione:	
	a)		Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo	
	b)		Il Presidente e il Vicepresidente	
	c)		Organo di Controllo.	
	2.		Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate, ad eccezione dell'organo di controllo regolato dall'art. 8 bis che segue; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.	
			ART. 7 - Consiglio Direttivo	
	1.		Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tra un minimo di due (2) ad un massimo di cinque (5).	
	2.		Il primo Consiglio Direttivo è costituito da due (2) membri ed è	

	nominato per la durata di cinque anni, salve le dimissioni, con l'Atto	
	Costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante.	
	3. Nuovi, extra o sostituenti membri del Consiglio Direttivo vengono	
	nominati con consenso unanime dal Consiglio Direttivo, hanno durata di 5	
	(cinque) anni e sono rieleggibili.	
	4. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in	
	essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.	
	5. Il Consiglio Direttivo governa l'ente.	
	6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la	
	maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti	
	7. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente,	
	almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure	
	quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda	
	ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	8. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un	
	preavviso di almeno 7 (sette) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui	
	il preavviso può essere più breve.	
	9. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni	
	consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.	
	Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si	
	provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente	
	articolo.	
	10. Il Consiglio Direttivo ha tra gli altri i seguenti compiti:	
	a) elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;	

	b) amministra la fondazione;	
	c) predisporre il bilancio d'esercizio e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;	
	d) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;	
	e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	f) decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;	
	g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.	
	11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	ART. 8 - Il Presidente e Vicepresidente	
	1. Il presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.	
	2. L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.	
	3. Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di	

	Amministrazione in merito all'attività compiuta.	
	4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza,	
	sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta	
	successiva e comunque entro 30 giorni.	
	5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso	
	questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART. 8 bis - Organo di Controllo	
	1. Funzioni	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, il	
	Consiglio Direttivo nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale	
	secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e	
	sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei	
	conti.	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza	
	diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e a quelle dell'assemblea	
	che approva il Bilancio.	
	2. Composizione	
	Se Collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra	
	persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel	
	registro dei revisori legali.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e	
	sono rieleggibili.	

	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del	
	Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, <i>una</i>	
	<i>tantum</i> , durata ultra o infra triennale.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art.	
	2399 cod. civ.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con	
	quella di componente l'organo amministrativo.	
	ART. 8 tris - Revisione legale dei Conti	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Organo	
	Amministrativo nomina un Revisore legale dei conti o una società di	
	revisione iscritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo;	
	in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	ART. 9 – Bilancio d’esercizio	
	1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto	
	previsto dal D. Lgs. 117/2017.	
	3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo entro	
	quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.	
	Dopo l’approvazione, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di	
	deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.	
	4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale	
	delle attività di cui all’art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella	

	relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per	
	cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	ART. 10 – Libri sociali obbligatori	
	La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 11 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,	
	previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva	
	diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore,	
	secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla	
	Fondazione Italia Sociale.	
	ART. 12 - Statuto	
	1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del	
	Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di	
	attuazione e della disciplina vigente.	
	2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’eventuale regolamento di	
	esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più	
	particolari.	
	ART. 13- Disposizioni finali	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla	
	disciplina vigente in materia.	
	Firmati all'originale:	
	- STIJN LEONARD VRIENDS - ANDREA MARTINE WIARDA	
	- VALENTINA LABATI - ORIETTA GRASSI - MASSIMO	
	TOSCANI Notaio.	